LUIGI PAU
STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Pau
LL.M. in Chinese Business Law
(The Open University of Hong Kong)

Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA)
Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT)
Tel./fax 070340390

LA LEGGE AL TEMPO DEL COVID-19 – I PARTE, lett. c)

Patologie contratte in occasioni di lavoro

IL CONTAGIO E LA TUTELA INAIL

L'art. 42, comma 2°, del D.L. 17/03/2020 N. 18, dispone quanto segue: ***"Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2), in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunio con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli artt. 19 e seguenti del decreto interministeriale 27/02/2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati"***.

Pertanto, tutto ciò che risulta attinente e non estraneo all'attività lavorativa rientra nella nozione di ***"occasione di lavoro"*** ed il contagio è equiparato ad un infortunio sul lavoro.

Si ritiene necessario soffermarsi brevemente su alcuni aspetti:

1) **Accertamento dell'esistenza della patologia ai fini della tutela previdenziale**. Attualmente il sistema più idoneo per una diagnosi certa di Coronavirus è dato dal test tampone-faringeo da eseguirsi sul paziente. Tale accertamento, però, non è – per il momento – garantito a tutti, ragion per cui pretendere, ai fini della tutela dell'infortunato, la prova rigorosa della esistenza della patologia attraverso una diagnosi conseguente al test tampone-faringeo, sarebbe troppo penalizzante. Ne discende che potrebbe trovare spazio applicativo la cosiddetta "prova per presunzioni", desunta dai sintomi manifestati, dall'attività professionale specifica svolta (per esempio operatore sanitario), dalla particolarità delle mansioni (per esempio cassiera al supermercato), dal territorio da cui proviene l'ammalato (per esempio zone ad alta diffusione), e da altri fatti accertati da cui sia possibile evincere presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a giungere ad una diagnosi quantomeno di alta probabilità.
2) **Qualifica dell'evento protetto: infortunio o malattia professionale?** Appare ormai pacifico che l'azione di fattori microbici o virali debba essere considerata come causa violenta (cfr. Cass., sez. lavoro,

19/07/1991, n. 8058, secondo cui è conforme alla giurisprudenza della Corte la tesi che: ***"considera causa violenta di infortunio sul lavoro anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinano l'alterazione dell'equilibrio anatomico-fisiologico, sempreché tale azione – pur se i suoi effetti si manifestano dopo un certo tempo – sia in rapporto (accertabile anche con ricorso a presunzioni semplici) con lo svolgimento dell'attività lavorativa"***). Ne consegue che l'evento è certamente qualificato e protetto dall'INAIL come infortunio (cfr. sull'argomento anche INAIL circolare n. 74 del 23//1995). Ciò determina, oltre al significato letterale della richiamata disposizione di cui all'art. 42 del D.L. 18/2020, che la tutela del lavoratore si attiva non solo quando il lavoro sia stato la causa (ex art. 3 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124), ma anche quando il lavoro è la semplice occasione della malattia (art. 2 del richiamato D.P.R.).

3) **COVID-19 quale concausa dell'evento**. Che succede qualora il virus sia stato una concausa del danno? La Cassazione, sezione civile, con Ordinanza del 07/11/2018 n. 28454, ha affermato (richiamando un ormai consolidato orientamento, Cass. 1770/2018, 6105/2015, 23990/2014) che ***"in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 del codice penale, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per se sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge"***.
4) **La prova del nesso eziologico**. Come è stato accennato, la giurisprudenza – così come le stesse determinazioni dell'Ente – è orientata nel ritenere sufficiente la sussistenza della prova per presunzioni. Ovviamente occorre distinguere tra coloro che operano all'interno di una struttura sanitaria, ove sarà prevalente la presunzione della sussistenza del rapporto causale tra la patologia contratta ed il lavoro svolto (cosiddette presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.), e quei lavoratori che operano, invece, in settori diversi da quello sanitario, ove è riconosciuta minor forza alla presunzione di sussistenza del nesso eziologico tra la patologia e l'attività lavorativa. Ai lavoratori che operano in settori diversi da quello sanitario non è comunque preclusa la possibilità di ricorrere alle presunzioni in materia di prova allegando dettagliatamente e documentando la specificità delle mansioni svolte, la percentuale di diffusione del virus nel territorio in cui operano, ed altri fattori dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti, ai fini della prova di occasionalità della patologia con l'attività protetta.

Avv. Luigi Pau
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

5) **Malattia da Coronavirus in itinere**. Come detto, la patologia da coronavirus viene tutelata come infortunio. In questo caso, come già precisato, contrariamente alla cosiddetta ***tecnopatia*** (art. 3 d.p.r. n. 1124/1965) secondo cui il riconoscimento del diritto alla rendita implica uno stretto nesso tra patologia ed attività lavorativa, che in casi di fattori plurimi deve costituire la "condizione sine qua non della malattia" (cfr. sul punto Cass., sez. lavoro, sentenza 09/10/2013, n. 22974), non rileva la causa lavorativa in senso stretto, ma la mera occasione di lavoro (art. 2, d.p.r. n. 1124/1965). Ne consegue, che la protezione INAIL dovrebbe essere attivata anche nel caso in cui il virus sia stato contratto andando e/o tornando dal lavoro. Anche in questo caso, il problema sarà la prova e, probabilmente, anche in questo caso si dovrà ricorrere a presunzioni (esempio: uso dei mezzi pubblici affollati in zona ad alto rischio).
6) **L'indennizzo per inabilità temporanea**. Si tratta di quei casi in cui il soggetto si trova in quarantena è, dunque, impossibilitato a recarsi al lavoro. Tali situazioni di impedimento assoluto merita la tutela INAIL ai sensi del richiamato art. 42 del D.L. 18/2020.

Si allega, l'istruzione operativa INAIL del 17/03/2020.

Cagliari, 10/04/2020

Avv. Luigi Pau

Avv. Luigi Pau
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

INAIL

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO
SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Alle Strutture centrali territoriali

Oggetto: richiesta chiarimenti malattia-infortunio da Covid-19 (nuovo coronavirus) contratta dagli operatori sanitari.

In esito alle richieste avanzate da alcune Direzioni regionali in tema di gestione delle assenze dal lavoro del personale dipendente di Aziende sanitarie locali (medici, infermieri e operatori sanitari in genere) esposto al contagio del nuovo coronavirus, si fornisce riscontro a tutte le Strutture territoriali sulle fattispecie oggetto dei quesiti.

Preliminarmente, si osserva che, in linea con l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie[1], l'Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

In tale ambito di affezioni morbose inquadrate come infortuni sul lavoro, si ritiene di ricondurre anche i casi di Covid-19 dei lavoratori dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto, ossia, medici, infermieri e altri operatori sanitari in genere, laddove sia accertata l'origine professionale del contagio, avvenuto nell'ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa.

La qualificazione come infortunio delle citate affezioni morbose consente di adeguare l'ambito della tutela alle situazioni di rischio professionale, tenuto conto del principio affermato dalla Corte di Cassazione[2] e recepito dall'Istituto con il richiamato indirizzo in materia di trattazione dei casi di malattie-infortunio, infettive e parassitarie, alla stregua del quale, "per essere indennizzabile, la

[1] Linee-guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla Circolare Inail n. 74 del 23 novembre 1995.
[2] Cassazione sentenze n. 5764/1982; n.8058/1991; n. 3090/1992; nn.1373 e 6390/1998.

malattia-infortunio deve costituire una conseguenza dell'esposizione del soggetto infortunato a un determinato rischio professionale".

In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga.

In proposito si ricorda che l'elevato rischio di contagio che ricade sugli operatori sanitari va commisurato con il dato epidemiologico territoriale.

Sono, quindi, da ammettersi a tutela Inail i casi in cui si sia estrinsecato il cosiddetto rischio specifico e il sanitario abbia contratto la malattia COVID-19.

Ciò premesso, l'Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, debbono assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la *denuncia/comunicazione d'infortunio* ai sensi dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124[3] e s. m. .

Resta inteso che per i datori di lavoro assicurati all'Inail l'obbligo della *comunicazione d'infortunio* ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto per mezzo della *denuncia/comunicazione* d'infortunio.

Resta fermo, inoltre l'obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all'Istituto il certificato medico di infortunio. In proposito si segnala l'opportunità, di valutare in favore dell'infortunato alla luce della situazione emergenziale, sia le modalità di trasmissione che la redazione della predetta certificazione, avendo cura principalmente di accertarne la provenienza. Allo stesso modo è opportuno adottare ogni misura proattiva per l'acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con l'eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative.

Ai fini amministrativi, si chiarisce che il *dies a quo* ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail, è costituito dalla data di attestazione positiva dell'avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma, da parte delle autorità sanitarie.

---

[3]Il datore di lavoro dovrà effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia all'Istituto compilando l'apposito campo presente nell'applicativo relativo alla denuncia di infortunio on-line "*malattia infortunio*", che una volta segnalato, i campi "*data inizio prognosi*" e "*data fine prognosi*" sono facoltativi;

Richiamato tutto quanto sopra, in ordine alla modalità di trattazione del periodo di assenza lavorativa dei lavoratori dipendenti del Servizio sanitario/amministrativo delle Aziende sanitarie locali e delle altre Strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con l'Inail, si rappresentano alcune fattispecie che riconducono o meno i casi a tutela Inail.

1- Dipendenti posti in quarantena per motivi di sanità pubblica. In tali fattispecie non essendoci la prova della contrazione dell'infezione non sussistono i presupposti dell'infortunio e quindi dell'intervento dell'Istituto;
2- dipendenti che risultano positivi al test specifico di conferma -> ammissione alla tutela Inail;
3- dipendenti che risultano positivi al test specifico di conferma posti in quarantena o in isolamento domiciliare -> ammissione alla tutela Inail. La tutela copre l'intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Diversa fattispecie è quella relativa agli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa lavoro e viceversa.

Va rappresentato che l'evento infettante così prodottosi è configurabile come infortunio in itinere, posto che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione stradale. Risultano, infatti, coperti e tutelabili tutti i rischi del percorso casa lavoro e viceversa. Per questa fattispecie guida il riconoscimento medico-legale il dato epidemiologico.

Si fa riserva di trasmettere ulteriori indicazioni anche all'esito di alcune proposte normative avanzate dall'Istituto.

Il Sovrintendente sanitario centrale
dott. Patrizio Rossi

Il Direttore centrale Rapporto Assicurativo
dott. Agatino Cariola